

dei documenti presentati, l'acquisto di annualità proposto possa rientrare tra quelli di cui nell'articolo 15 N° 5 della legge sul Monopolio.

Riesaminata, in seguito a tale nota, la situazione delle cose, coll'assistenza del preposto alla consulenza della Banca d'Italia, l'esimio Avv. Bonelli, che la cortesia del nostro Presidente mise a disposizione dell'Istituto per lo studio dell'operazione sotto l'aspetto legale, parrebbe potersi concludere che ad ogni ordine di obiezioni sarebbe ovviato qualora pel riportato articolo 11 dell'appendice al contratto tra le Ferrovie dello Stato e la Società fosse adottata una formula più lata: nel senso cioè che da esso risultasse la giustificazione dell'impegno preso dall'Amministrazione Ferroviaria di corrispondere in ogni caso all'Istituto la somma di L. 400.000, su quella di L. 900.000 convenuta per la fornitura dell'energia elettrica e fosse esplicitamente dichiarato che tale impegno sarebbe mantenuto, sia nel caso di esercizio diretto per parte dell'Amministrazione Ferroviaria, sia anche nel caso che essa non ritenga o non possa valersi della facoltà predetta.

Tale formula potrebbe essere la seguente:

"Art. 11

"L'amministrazione ferroviaria a sua volta,  
"a corrispettivo della facoltà di impossessamento e di  
"esercizio delle centrali elettriche di S. Dalmazzo